REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 77/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni,

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26382 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e i documenti tutti di causa;

nella pubblica udienza del 12 maggio 2026 con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, presente in aula l'avv. Marina Olla per l'INPS, nessuno per il ricorrente;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. **26382** del registro di Segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS), ivi residente in via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Noto (SR), via G. Puccini n. 70, presso lo studio dell'Avv. Paolo Albanese (c.f.: LBNPLA65M11F943Q), del Foro di Siracusa, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti allegata all'atto introduttivo del giudizio e da intendersi in calce allo stesso, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni d'ufficio all'utenza tel/fax 0931316998 e/o all'indirizzo PEC:

paolo.albanese@avvocatisiracusa.legalmail.it;

contro

– l'INPS - Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici - (c.f. 80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresento e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Marina Olla (c.f.: LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (c.f.: DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, del 22 marzo 2024, a firma del notaio Fantini, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala 2, fax 070 6009 621;

per la declaratoria di accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione in godimento ex art. 54 del D.P.R. 1092/1973.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 3 settembre 2025, il ricorrente – già appartenente all'Arma dei Carabinieri, nel grado di Appuntato Scelto, cessato dal servizio per riforma il OMISSIS, posto in quiescenza dal OMISSIS e titolare di pensione n. OMISSIS (Atto INPS – Direzione Provinciale di Sassari n. OMISSIS del OMISSIS, successivamente aggiornato con provvedimento n. INPS.OMISSIS), chiedeva la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 D.P.R. 1092/1973, per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, con

corresponsione dei relativi arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

Premetteva che l'INPS, Direzione Provinciale di Sassari, nel liquidare il relativo trattamento pensionistico, aveva erroneamente applicato a favore del suddetto ricorrente, collocato in quiescenza con il cd. sistema misto, per la parte dell'assegno calcolata con il sistema retributivo, ovvero relativamente alla contribuzione acquisita (cd. servizio utile) fino al 31.12.1995, pari ad anni 14 e mesi 2, l'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 del D.P.R. 1092/1973, prevista per il personale civile, anziché quella di cui all'art. 54 comma 1 della medesima legge riguardante il personale militare.

In conseguenza, lo stesso aveva inoltrato, a mezzo raccomandata, istanza all'INPS sede di Sassari, competente per territorio, chiedendo la rideterminazione del trattamento pensionistico con l'attribuzione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 2,44% annuo, per le suddette anzianità maturate al 31.12.1995. Tuttavia, la menzionata previa diffida formulata in via amministrativa con raccomandata n. OMISSIS, spedita il 21.06.2025 e ricevuta dall'INPS, sede di Sassari, il 23.06.2025 non aveva sortito alcun effetto.

Di qui l'odierno gravame.

1.2. In data 6 febbraio 2026, si costituiva in giudizio l'INPS, eccependo in via preliminare la maturata prescrizione quinquennale di tutti i ratei di pensione relativi a periodi antecedenti il quinquennio rispetto alla data di notificazione dell'atto introduttivo del ricorso ovvero di un valido atto interruttivo e, nel merito, rilevando che il competente ufficio amministrativo dell'Ente, ove non già provveduto, avrebbe ricalcolato la pensione per cui è causa in conformità

alle circolari INPS n.107/2022 e n. 199/2021.

Con memoria integrativa depositata il 19 febbraio successivo, l'INPS rappresentava che il trattamento pensionistico del ricorrente era stato "*rideterminato nella quota retributiva con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31.12.1995. (Analogamente, i benefici previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono rideterminati secondo le modalità sopra descritte)"* e che con la mensilità del mese di aprile 2026 era stato disposto l'aggiornamento della rata di pensione, e la liquidazione delle differenze dei ratei arretrati. Di conseguenza, l'INPS chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.

1.3. Con memoria di replica conclusiva, depositata il 13 febbraio 2026, parte ricorrente lamentava che l'INPS, pur non contestando la fondatezza della pretesa, non aveva tuttavia prodotto alcun ricalcolo idoneo a dimostrare l'avvenuto adeguamento del trattamento pensionistico, "*limitandosi ad una mera riserva istruttoria, priva di concreta contestazione sul diritto azionato*" e rappresentava che l'eccezione dei prescrizione sollevata dall'INPS era infondata avendo Egli inviato formale diffida (atto interruttivo della prescrizione) in data 21.06. 2025, ricevuta dall'Istituto in 24.06.2025.

Sottolineava, altresì, che l'INPS, pur a fronte della diffida, non solo non aveva fornito alcuna risposta, ma non aveva neanche provveduto alla rideterminazione della pensione. Di conseguenza. "*il ricorso si è reso…..necessario esclusivamente per l'inerzia dell'Amministrazione e, anche laddove l'Ente dovesse procedere al ricalcolo in corso in corso di*

causa, è comunque pacifico che l'inerzia dell'INPS integra piena soccombenza".

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:

"*1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota del 2,44% annuo per ogni anno utile maturato al 31.12.1995;*

2. accertare la correttezza e completezza del ricalcolo effettuato dall'INPS, con eventuale condanna al pagamento delle ulteriori somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

3. in via istruttoria, ordinare all'INPS il deposito del prospetto analitico di riliquidazione;

4. in ogni caso, condannare l'INPS alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

5. in via subordinata, dichiarare la cessata materia del contendere con integrale condanna alle spese a carico dell'INPS".

Sempre in data 13 febbraio 2026 la Difesa tecnica del ricorrente rappresentava di non poter presenziare all'udienza del 17 febbraio 2026, da questo Giudice fissata per la discussione nel merito del gravame, chiedendo che la causa venisse decisa con accoglimento delle conclusioni in atti.

1.4. All'udienza del 17 febbraio 2026, questo Giudice, ritenendo necessario verificare, ai fini della declaratoria della materia del contendere, sia l'effettivo adempimento dell'INPS che il pagamento dovuto, con ordinanza a verbale n. OMISSIS disponeva il rinvio della discussione alla successiva udienza del 12 maggio 2026.

1.5. Con ulteriore memoria difensiva depositata il 6 maggio 2026, parte

ricorrente confermava che l'INPS aveva provveduto all'adozione della determina di riliquidazione in data 09.02.2026 e corrisposto le somme arretrate con il cedolino di aprile 2026, tuttavia lamentava che l'Istituto non aveva fornito il prospetto analitico di ricalcolo nonostante lo stesso fosse stato richiesto formalmente a mezzo PEC. In conseguenza del comportamento dell'Istituto non si poteva, quindi, ritenere integralmente soddisfatta la pretesa azionata non rinvenendosi in atti i criteri di calcolo, il periodo considerato ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2,44%, e non essendo possibili verificare la quantificazione degli accessori e l'eventuale corresponsione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

In conseguenza, a detta di parte ricorrente, non poteva "*ritenersi cessata la materia del contendere, permanendo l'interesse del ricorrente ad una pronuncia che accerti la correttezza del ricalcolo e verifichi la completezza delle somme corrisposte. In subordine, ove codesta Ecc.ma Corte ritenesse che il pagamento abbia integralmente soddisfatto la pretesa, dovrà comunque dichiarare la cessata materia del contendere con conseguente condanna dell'INPS alle spese di liti, atteso che il ricorso si è reso necessario per l'inerzia dell'Amministrazione*".

1.6. Con memoria integrativa dell'11 maggio 2026, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo verificato che in data successiva al deposito delle precedenti memorie l'INPS aveva provveduto in conformità a quanto richiesto con il ricorso. Insisteva, tuttavia, per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

1.7. All'odierna udienza, nessuno presente per il ricorrente, l'avv. Olla Marina per l'INPS ha confermato la cessata materia del contendere, rimettendosi alle

decisioni del giudice per le spese, essendo pacifico il ritardo nel provvedere dell'INPS.

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, è stata trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Oggetto del contendere è la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., applicata dall'Istituto previdenziale.

Si evidenzia in proposito che i contrasti interpretativi insorti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.12/2021/QM/SEZ del 2021) ai cui enunciati di diritto si è conformato l'Istituto Previdenziale fornendo alle competenti strutture amministrative le conseguenti istruzioni operative (cfr. Circolare n. 68 del 14/06/2022 avente ad oggetto "*Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato*").

In conseguenza, per il giudizio all'esame l'INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico controverso nel senso richiesto dal ricorrente. Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte

attrice e di parte resistente della cessazione della materia del contendere.

Pertanto, in accoglimento delle conclusioni cui sono addivenute entrambe le Parti, questo Giudice non può che affermare che l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico, e la conseguente corresponsione di quanto dovuto, ha eliminato la ragione del contendere tra le stesse facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire.

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio ritiene questo Giudice Unico che, conformemente all'orientamento consolidato emerso in analoghe fattispecie (cfr. *ex multis*: Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; Cass. civ., Sez. I, 5.8.1981, n. 4889; Sez. Lav., 11 gennaio 1990, n. 46; C. conti Sez. giur. Umbria, 17.1.1996, n. 50 e 22.7.1996, n. 285; Sez. giur. Toscana, 22.9.1999, n. 1056), poiché il venir meno della *res litigiosa* si fonda su una sopravvenienza (la rideterminazione del trattamento pensionistico) rispetto alla data di avvio del giudizio, in specie trova applicazione il principio della soccombenza virtuale che va rilevata con riferimento alla fondatezza delle prospettazione iniziale di Parte attrice, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1098/2021, depositata il 21 gennaio), tenuto conto, da un lato, che Parte resistente avrebbe potuto evitare il giudizio mediante l'adozione tempestiva del provvedimento richiesto e, dall'altro, che anche le diffide inoltrate da parte ricorrente sono rimaste prive di riscontro.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26382 del Registro di segreteria, disattesa

ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione,

- dichiara la cessazione della materia del contendere;

- condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente - dichiaratesi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Ai sensi dell'art. 167, c.1 c.g.c. per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 12 maggio 2026.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente dott.ssa Elena Brandolini)

Depositata in segreteria il 19/05/2026

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus